

**REGOLAMENTO DI ATENEI DELLA SCUOLA DI DOTTORATO E IN MATERIA
DI DOTTORATO DI RICERCA**

(emanato con decreto rettorale 21 aprile 2015 n. 160)

INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Articolo 1 (*Oggetto e finalità del regolamento*)

Articolo 2 (*Finalità della scuola*)

Articolo 3 (*Organi della scuola*)

Articolo 4 (*Il direttore della scuola*)

Articolo 5 (*Il consiglio della scuola*)

TITOLO II - ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

Articolo 6 (*Accreditamento*)

Articolo 7 (*Accreditamento dei curricula*)

Articolo 8 (*Corsi di dottorato in convenzione*)

Articolo 9 (*Corsi di dottorato in consorzio*)

Articolo 10 (*Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione e percorso industriale*)

Articolo 11 (*Corsi di dottorato in convenzione con istituzioni estere*)

Articolo 12 (*Organi dei corsi*)

TITOLO III - ACCESSO AI CORSI

Articolo 13 (*Bando di ammissione*)

Articolo 14 (*Commissioni giudicatrici*)

Articolo 15 (*Procedure di valutazione comparativa*)

TITOLO IV - BORSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO

Articolo 16 (*Determinazione delle borse e dei contributi*)

TITOLO V - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Articolo 17 (*Inizio dei corsi*)

Articolo 18 (*Doveri dei dottorandi*)

Articolo 19 (*Crediti formativi universitari*)

Articolo 20 (*Sospensione, ritiro e decadenza dal corso*)

Articolo 21 (*Incompatibilità*)

TITOLO VI - ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Articolo 22 (*Esame finale*)

Articolo 23 (*Commissioni giudicatrici per gli esami finali*)

Articolo 24 (*Doctor Europaeus*)

Articolo 25 (*Adempimenti per l'esame finale*)

Articolo 26 (*Compensi per le commissioni*)

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 27 (*Norma transitoria*)

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Articolo 1

(Oggetto e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle attività di dottorato di ricerca presso l'Università luav di Venezia attraverso la Scuola di dottorato luav (di seguito denominata Scuola) strutturata in uno o più corsi di dottorato eventualmente articolati in curricula.
2. I corsi di dottorato di ricerca e dei curricula istituiti presso l'Ateneo afferiscono alla Scuola di dottorato.
3. Il presente regolamento disciplina altresì, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente legislazione, le procedure di istituzione tramite accreditamento dei corsi e dei curricula in cui si articola, nonché le procedure per l'attivazione, l'organizzazione e il funzionamento di ulteriori corsi di dottorato promossi anche in collaborazione con altri soggetti nazionali o internazionali.

Articolo 2

(Finalità della Scuola)

1. Sulla base di quanto previsto all'art. 33 dello statuto di Ateneo, la Scuola promuove, organizza e gestisce, in accordo con i dipartimenti interessati, tutte le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca e dei curricula istituiti presso l'Ateneo allo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire, anche a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.

Articolo 3

(Organi della Scuola)

1. Sono organi della Scuola: il direttore della Scuola e il consiglio della Scuola.

Articolo 4

(Il direttore della Scuola)

1. Il direttore rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attività della Scuola e presiede il consiglio della Scuola.
2. Il direttore è nominato dal rettore, su proposta del consiglio della Scuola e sentito il senato accademico, anche tra personalità di alto profilo esterne all'ateneo, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Il direttore nomina tra i componenti del consiglio della Scuola un vice direttore che lo sostituisce nei casi di assenza e impedimento.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, la carica di direttore della Scuola è incompatibile con quella di coordinatore di un corso o di un curriculum di dottorato. Il consiglio della Scuola può proporre come direttore il coordinatore di un corso o di un curriculum che, in tal caso, dovrà rassegnare le dimissioni prima della nomina da parte del rettore.
5. Ai fini della designazione del direttore della Scuola il consiglio della Scuola è convocato in seduta riservata ai soli coordinatori dei corsi e dei curricula. La seduta è presieduta dal docente più anziano per nomina in ruolo.
6. Qualora nell'ambito della Scuola venga accreditato e istituito un unico corso di dottorato, la carica di coordinatore del corso di dottorato è ricoperta dal direttore della Scuola.

Articolo 5

(Il consiglio della Scuola)

1. Il consiglio della Scuola è costituito:
 - a) dai coordinatori dei corsi e dei curricula di dottorato accreditati e istituiti ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;
 - b) da due rappresentanti dei dottorandi eletti tra gli iscritti ai corsi della Scuola, come previsto al successivo articolo 12 comma 11.
2. Il consiglio ha i seguenti compiti:
 - a) designare il direttore della Scuola per la nomina da parte del rettore;
 - b) proporre al rettore il bando di cui al successivo articolo 13;
 - c) designare, sentiti i collegi docenti dei corsi o i consigli dei curricula, i membri delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi di dottorato e delle commissioni giudicatrici per l'esame finale da nominare con i relativi decreti del rettore di cui ai successivi articoli 14

e 23;

d) presentare ogni cinque anni al senato accademico e al consiglio di amministrazione la proposta di istituzione dei corsi e dei curricula nonché di eventuali ulteriori corsi di dottorato promossi anche in collaborazione con altri soggetti nazionali o internazionali da trasmettere al Ministero per l'accreditamento secondo quanto previsto al successivo articolo 6.

e) presentare al senato accademico e al consiglio di amministrazione, durante il quinquennio di vigenza dell'accreditamento, eventuali motivate modifiche ai corsi e ai curricula, fatta salva la conseguente valutazione;

f) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il riparto tra i corsi di dottorato e i curricula delle borse di studio, dei contratti di apprendistato, di eventuali altre forme di sostegno finanziario e dei fondi assegnati per il funzionamento dei corsi e dei curricula e la realizzazione delle altre attività programmate;

g) attivare, tramite il nucleo di valutazione interna, sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi e dei curricula, nonché la rispondenza dei corsi e dei curricula agli obiettivi formativi, agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi;

h) promuovere la collaborazione didattica, scientifica e tecnologica con università, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali nonché periodi di studio e stage all'estero presso soggetti pubblici e privati coerentemente con gli obiettivi formativi e i programmi di studio dei corsi e dei curricula.

i) concordare con i dipartimenti luav azioni congiunte ai fini del coordinamento delle attività di ricerca in ambito luav e dell'interazione tra le attività del dottorato e l'attività didattica;

l) promuovere la collaborazione con il sistema delle imprese sia in ambito nazionale che internazionale tramite attivazione di percorsi di alto apprendistato o corsi di dottorato industriale;

m) promuovere in ambito internazionale i corsi di dottorato di ricerca tramite l'offerta di corsi in lingua inglese, l'eventuale previsione di posti riservati a laureati in università estere da assegnare con modalità di selezione differenziate o ulteriori modalità utili a favorire la partecipazione di candidati provenienti dall'estero.

3. Le delibere del consiglio della Scuola sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità nel numero dei voti, prevale il voto del direttore della Scuola.

TITOLO II - ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

Articolo 6

(Accreditamento)

1. I corsi di dottorato e i curricula sono istituiti previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR ai sensi della normativa vigente. L'accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro che viene trasmesso all'università e all'organo di valutazione interna.

2. L'accreditamento si articola in un'autorizzazione iniziale e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti previsti dalla vigente legislazione e indicati al successivo comma 7.

3. L'accreditamento ha durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti di cui al successivo comma 7.

4. La domanda di accreditamento viene deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del consiglio della Scuola e del senato accademico. Il consiglio di amministrazione mette a disposizione le risorse umane e finanziarie per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi e dei curricula, nell'ambito delle compatibilità di bilancio.

5. La domanda di accreditamento specifica il titolo rilasciato, gli obiettivi formativi e i programmi di studio dei corsi e dei curricula, la durata che non dovrà essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 comma 3 nonché tutte le informazioni necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 7.

6. La domanda di accreditamento specifica inoltre per quale numero complessivo di posti viene richiesto l'accreditamento. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva la conseguente valutazione.

7. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi:

a) la presenza di un collegio docenti composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati ai sensi dei successivi articoli 8 e 9, il collegio può

essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri.

b) Il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento.

c) Per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio.

d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità dei corsi e dei curricula, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio di cui alla precedente lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi.

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.

f) la previsione di attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

8. Con proprio decreto il rettore istituisce i corsi e i curricula, nominando il collegio dei docenti e il coordinatore.

Articolo 7

(Accreditamento dei curricula)

1. I corsi della Scuola di dottorato possono essere articolati in curricula differenziati sulla base di specifiche esigenze di ricerca.

2. Per l'accREDITamento e l'attivazione dei singoli curricula, devono essere definiti per ciascuno di essi:

- a) gli obiettivi formativi specifici e le tematiche di ricerca trattate;
- b) il consiglio e il relativo coordinatore;
- c) l'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca previste.

3. Per l'attivazione di un curriculum, deve essere prevista la disponibilità di almeno due borse di studio.

Articolo 8

(Corsi di dottorato in convenzione)

1. Può essere richiesto l'accREDITamento di corsi di dottorato anche in convenzione con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei.

2. La sede amministrativa del dottorato deve possibilmente essere individuata presso l'Università luav di Venezia cui spetta il rilascio del titolo accademico. I corsi pertanto si conformano alle disposizioni del presente regolamento, dandone menzione espressa nell'atto convenzionale.

3. Le convenzioni devono prevedere:

- a) le modalità e i termini di funzionamento, organizzazione e svolgimento delle attività;
- b) l'impegno da parte dei soggetti convenzionati ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio;
- c) l'impegno ad assicurare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 comma 7 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere i rapporti con le quali sono regolati dal successivo articolo 11, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato.

4. La domanda di accREDITamento dei corsi di dottorato di cui al presente articolo segue il procedimento di cui al precedente articolo 6.

Articolo 9

(Corsi di dottorato in consorzio)

1. Può essere richiesto l'accREDITamento di corsi di dottorato anche in consorzio con:

- altre università italiane e straniere con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;

- enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato deve possibilmente essere l'Università luav, cui spetta il rilascio del titolo accademico. I corsi si conformano pertanto alle disposizioni del presente regolamento, dandone menzione espressa nell'atto costitutivo del consorzio.

2. Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

3. I rapporti tra l'Università luav e i soggetti di cui al precedente comma 1 sono regolati dagli atti costitutivi del consorzio da improntare a criteri predefiniti di reciprocità. I predetti atti devono prevedere:

- a) le modalità e i termini di funzionamento, organizzazione e svolgimento delle attività;
- b) l'impegno organizzativo e didattico a carico di ciascun soggetto;
- c) la ripartizione degli oneri finanziari tra le parti prevedendo l'obbligo per ciascuna istituzione consorziata, fatta eccezione per le istituzioni di Paesi diversi i rapporti con le quali sono regolati dal successivo articolo 11, di assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio.

4. L'istituzione di corsi di dottorato ai sensi del presente articolo segue il procedimento di cui al precedente articolo 6.

Articolo 10

(Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione e percorso industriale)

1. Può essere richiesto l'accreditamento di corsi di dottorato in convenzione con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Ferma restando la possibilità di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, possono essere attivati corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento delle relative selezioni.

3. Al fine di favorire l'interazione e l'integrazione tra la ricerca universitaria, le imprese e gli enti esterni, è possibile attivare, oltre ai corsi di cui al precedente comma 2, percorsi di dottorato industriale all'interno di corsi già accreditati, per dipendenti di imprese e per dottorandi con contratti di apprendistato di alta formazione, mediante stipula di idonea convenzione la quale deve prevedere che l'azienda si assuma l'onere di coprire i contributi universitari e gli ulteriori oneri previsti dalla normativa vigente, incluso il budget del 10% per le attività di ricerca in Italia e all'estero da assegnare ai dottorandi nel secondo e terzo anno di corso. I dipendenti di imprese inseriti nei suddetti percorsi sono ammessi al dottorato a seguito di superamento delle relative selezioni.

4. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di dottorato industriale o in collaborazione con le imprese stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato

5. Nei casi descritti al presente articolo, la sede amministrativa del dottorato deve essere possibilmente l'Università luav di Venezia, cui spetta il rilascio del titolo accademico. I corsi si conformano pertanto alle disposizioni del presente regolamento, dandone menzione espressa nell'atto convenzionale.

6. Per i dottorati di cui al comma 2, è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

7. L'istituzione di corsi di dottorato ai sensi del presente articolo segue il procedimento di cui al precedente articolo 6.

Articolo 11

(Corsi di dottorato in convenzione con istituzioni estere)

1. Fermo restando il requisito di cui al precedente articolo 6 comma 7 lettera c) può essere richiesto l'accreditamento di corsi di dottorato in convenzione con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione

delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

2. Possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti.
3. L'istituzione di corsi di dottorato ai sensi del presente articolo segue il procedimento di cui al precedente articolo 6.
4. L'Università luav di Venezia può stipulare inoltre accordi bilaterali con università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela. I predetti accordi possono essere stipulati anche sulla base di accordi quadro internazionali.
5. La stipula di accordi di co-tutela può essere richiesta dai dottorandi iscritti presso i corsi della Scuola non oltre il secondo anno di corso, previo parere favorevole del collegio docenti.

Articolo 12
(*Organi dei corsi*)

1. Sono organi dei corsi i collegi dei docenti e i consigli dei curricula, ove previsti, e i relativi coordinatori che restano in carica per un triennio e sono rinnovabili.
2. Il collegio docenti è costituito da almeno sedici professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari in misura non superiore ad un quarto, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, qualora i corsi di dottorato vengano attivati in convenzione o in consorzio con enti di ricerca, ovvero da esperti di alta qualificazione in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli universitari. I componenti del collegio docenti devono appartenere a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi e dei curricula e devono possedere documentati risultati di ricerca a livello internazionale. Il collegio docenti designa il proprio coordinatore.
3. Il consiglio di curriculum è costituito da professori e ricercatori dell'Università luav o di altro ateneo italiano o estero ed eventuali esperti esterni in numero proporzionato ai dottorandi. Il consiglio di curriculum può essere coadiuvato da un congruo numero di tutori. Il consiglio individua il proprio coordinatore.
4. Ciascun componente di un collegio docenti o di un consiglio di curriculum può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. Per i professori e i ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di provenienza.
5. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Le sostituzioni e integrazioni sono deliberate dal consiglio della Scuola e disposte con decreto del rettore, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2.
7. Qualora un nuovo membro intenda partecipare al collegio docenti o al consiglio di curriculum, presenta domanda scritta indirizzata al direttore e al consiglio della Scuola che, sentito il collegio docenti o il consiglio di curriculum, determina o meno l'accettazione del nuovo membro. La domanda deve contenere il curriculum del richiedente con particolare riferimento ai documentati risultati di ricerca di livello internazionale conseguiti negli ambiti disciplinari del corso nei cinque anni precedenti la data di richiesta. L'accettazione avviene sulla base della documentazione presentata e del numero di componenti già presenti nel collegio o nel consiglio del curriculum.
8. Il collegio dei docenti con proprie determinazioni:
 - a) predisporre una relazione annuale da trasmettere al senato e al consiglio di amministrazione sulle attività del corso e dei curricula. La predetta relazione è inviata anche al nucleo di valutazione;
 - b) cura la predisposizione delle attività didattiche e di ricerca, definisce gli obblighi di frequenza e le verifiche di profitto relative ai passaggi di anno. Entro il 30 novembre di ciascun anno determina il passaggio all'anno successivo dei dottorandi, la conferma della eventuale borsa di studio e la relativa acquisizione dei crediti formativi universitari di cui al successivo articolo 19;
 - c) individua i docenti e gli esperti qualificati per lo svolgimento delle attività didattiche e formative;
 - d) definisce la tipologia delle prove da superare per l'ammissione a ciascun corso e curriculum nonché i titoli valutabili;
 - e) stabilisce il numero dei posti non coperti da borsa di studio da attivare nell'ambito di ciascun corso e curriculum;
 - f) individua per ciascuna tesi di dottorato i valutatori esterni di cui al successivo articolo 22

comma 5;

g) consulta i rappresentanti dei dottorandi di cui al precedente art. 5 comma 1 lettera b).

9. Qualora un corso di dottorato sia articolato in curricula, il collegio docenti delega al consiglio del curriculum le competenze descritte al precedente comma 8 lettere b), c), d), e) ed f).

10. Il coordinatore di un corso o di un curriculum non può far parte delle commissioni giudicatrici per l'ammissione e per l'esame finale.

11. I dottorandi eleggono annualmente due rappresentanti tra gli iscritti ai corsi e ai curricula, che presentano al collegio dei docenti ogni osservazione e proposta sull'andamento generale del corso, sui percorsi formativi, sulle modifiche di regolamento.

TITOLO III - ACCESSO AI CORSI

Articolo 13

(Bando di ammissione)

1 Il rettore con decreto da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno, bandisce una o più valutazioni comparative per l'ammissione ai corsi e ai curricula della Scuola di dottorato. Le procedure di selezione tramite valutazione comparativa si concludono entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

2. La domanda di ammissione al corso o al curriculum, ove previsto, può essere presentata senza limitazione di età e cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso dei titoli di laurea previsti dalla vigente normativa o di idoneo titolo accademico conseguito all'estero, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.

3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice incaricata delle valutazioni comparative nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

4. Costituisce requisito d'ammissione il possesso di idonea certificazione della conoscenza di una delle principali lingue europee a livello minimo B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

5. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, pubblicato sulla gazzetta ufficiale e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'università, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare:

- a) il programma formativo del corso e dei curricula, ove previsti;
- b) la durata del corso;
- c) il numero dei posti banditi, comprensivi di eventuali posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
- d) i criteri di accesso e valutazione dei titoli;
- e) le modalità di svolgimento delle prove, inclusi test riconosciuti a livello internazionale;
- f) il numero e l'ammontare delle borse di studio, dei contratti di apprendistato, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario;
- g) i casi di sospensione, incompatibilità e decadenza dall'erogazione della borsa;
- h) l'ammontare delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi;
- i) i diritti e gli obblighi del dottorando;
- l) le modalità e i termini per la presentazione della domanda e della documentazione per l'ammissione al corso, la facoltà di avvalersi da parte dei candidati delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa, il responsabile del procedimento.

Articolo 14

(Commissioni giudicatrici)

1. Il rettore, sulla base delle indicazioni del consiglio della Scuola, con proprio decreto da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno, nomina le commissioni giudicatrici incaricate della valutazione comparativa dei candidati e i rispettivi presidenti. Il numero dei componenti la commissione, non inferiore a tre, viene stabilito sulla base dei corsi e dei curricula attivati. Alle commissioni possono essere aggregati non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti pubblici e soggetti privati in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica.

2. La nomina degli esperti esterni è obbligatoria nel caso di nomina di una o più

commissioni per l'ammissione a corsi di dottorato istituiti in consorzio o in convenzione ai sensi dei precedenti articoli 8, 9 e 10.

3. In caso di rinuncia o impedimento di uno dei componenti le commissioni giudicatrici, il rettore provvede alla sostituzione con decreto nel rispetto dei precedenti commi.

Articolo 15

(Procedure di valutazione comparativa)

1. Le procedure di valutazione comparativa sono costituite da due fasi. La prima consiste nella valutazione dei titoli in possesso dei candidati. La seconda nella valutazione di una prova orale e, ove prevista, di una prova scritta sostenute dai candidati che abbiano ottenuto nella prima fase il punteggio minimo stabilito dalla commissione giudicatrice. La definizione delle prove è stabilita dal collegio docenti o dal consiglio del curriculum all'atto della predisposizione del programma triennale di studi.

2. Durante la prima fase le commissioni giudicatrici valutano i titoli in possesso dei candidati. I titoli valutabili vengono stabiliti dal collegio docenti o dal consiglio del curriculum, all'atto della predisposizione del programma triennale di studi.

3. I criteri di valutazione dei titoli e i punteggi da attribuire alla prova orale e alla prova scritta, ove prevista, sono indicati nel bando di cui al precedente articolo 13. Almeno il 60 % del punteggio totale è riservato alla valutazione della prova orale e dell'eventuale prova scritta. La prova scritta, ove prevista, può essere svolta anche avvalendosi di strumenti e procedure informatiche e telematiche.

4. Lo svolgimento della prova orale è pubblico.

5. Ai sensi del precedente art. 11 comma 2, in caso di corsi di dottorato o singoli curricula attivati in convenzione con istituzioni estere, le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione nonché la composizione delle commissioni giudicatrici saranno disciplinate dalla convenzione stessa.

6. Al termine dei lavori le commissioni giudicatrici determinano, a maggioranza, le graduatorie dei candidati ammissibili a ciascun corso e curriculum.

7. I verbali dei lavori delle commissioni sono trasmessi al rettore che dispone con proprio decreto l'ammissione dei vincitori nei limiti dei posti disponibili.

Nel caso di rinuncia da parte di vincitori si procede all'ammissione secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 5.

8. È garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione, nonché ai giudizi sui singoli candidati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

TITOLO IV - BORSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO

Articolo 16

(Determinazione delle borse e dei contributi)

1. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione deliberano annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, i contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, il numero e l'importo delle borse di studio da conferire a carico del bilancio dell'ateneo nonché il budget per attività di ricerca in Italia e all'estero di cui al successivo comma 10, fermi restando i requisiti di cui al precedente art. 6 comma 7.

2. Il rettore, sulla base delle deliberazioni di cui al precedente comma 1, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, determina:

- a) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi;
- b) il numero e l'ammontare delle borse di studio o di altre forme di sostegno da conferire;
- c) la misura dell'aumento dell'importo della borsa di studio nel caso di eventuale soggiorno all'estero tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 8 del presente articolo.

3. L'esonero dei dottorandi dai contributi e il conferimento delle borse di studio, dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno, sono determinati sulla base della valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie di cui al precedente articolo 15, comma 5. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica come determinata ai sensi della vigente legislazione in materia di diritto allo studio. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Ateneo sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.

4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia,

solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

5. Il pubblico dipendente che usufruisca del congedo straordinario previsto dalla vigente legislazione e che rinunci alla borsa di studio è tenuto al versamento dei contributi per la frequenza.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio a carico del bilancio dell'ateneo di cui al comma 1, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, possono essere coperti anche mediante convenzioni stipulate con soggetti esterni nazionali o internazionali.

7. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato dalle norme vigenti.

8. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi. Il periodo di soggiorno all'estero deve essere finalizzato alla ricerca intrapresa dal dottorando e deve essere autorizzato dal coordinatore. Nel caso di studenti stranieri, il paese di residenza non è considerato valido per il soggiorno estero.

9. Le borse di studio, i contratti di apprendistato e le eventuali altre forme di sostegno finanziario equiparabili alle borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e superi le verifiche di profitto per il passaggio all'anno successivo stabilite dal collegio docenti.

10. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di studio.

11. Nei casi di rinuncia di borsa di studio prima dell'inizio del corso, la stessa è riassegnata secondo l'ordine di graduatoria. Nei casi di rinuncia alla borsa di studio dopo l'inizio del corso, di rinuncia al proseguimento del corso di un dottorando titolare di borsa, ovvero di esclusione di un dottorando titolare di borsa di studio, quest'ultima viene riassegnata nelle quote residue secondo l'ordine di graduatoria unicamente qualora la rinuncia o l'esclusione avvenga entro il passaggio dal primo al secondo anno.

12. Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

13. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 in materia di diritto allo studio.

TITOLO V - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Articolo 17 *(Inizio dei corsi)*

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 12 comma 5 e all'art. 13 l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello d'inizio dell'anno accademico.

Articolo 18 *(Doveri dei dottorandi)*

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, ferme restando la possibilità di una disciplina specifica in caso di ammissione di pubblici dipendenti come previsto all'art. 16 comma 4 o di attivazione di corsi ai sensi del precedente art.11.

2. Per l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio, del contatto di apprendistato o altre forme di sostegno, il dottorando deve completare il programma delle attività previste nell'anno precedente e superare le verifiche di profitto stabilite dal collegio docenti o dal consiglio di curriculum.

3. Il collegio docenti o il consiglio di curriculum determina l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio:

a) in caso di mancato completamento del programma delle attività previste nell'anno precedente e mancato superamento delle verifiche di profitto stabilite per il passaggio all'anno successivo;

b) in caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilità previste al successivo articolo 21;

c) assenza prolungata e non giustificata.

4. In caso di mancato superamento dell'esame finale, il dottorando viene considerato decaduto. La decadenza viene inoltre disposta nei casi previsti al successivo articolo 20 comma 4.

5. L'esclusione e la decadenza vengono disposte con decreto del rettore.

Articolo 19

(Crediti formativi universitari)

1. Il completamento dei percorsi di studio e di ricerca nell'ambito dei corsi e dei curricula consente l'acquisizione di complessivi 180 crediti formativi universitari. L'acquisizione avviene all'atto del superamento delle verifiche di profitto relative ai passaggi d'anno e all'atto del superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

2. All'atto della predisposizione del programma triennale di studi, il collegio docenti predispose lo schema dei crediti formativi universitari da acquisire ogni anno sulla base delle attività di ricerca, dei seminari previsti e delle eventuali attività svolte all'esterno dell'ateneo.

Articolo 20

(Sospensione, ritiro e decadenza dal corso)

1. E' ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per grave malattia e maternità. In caso di sospensione per maternità si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007. La sospensione per i motivi suddetti non dà luogo a interruzione del pagamento della borsa di studio.

2. Il direttore della Scuola può autorizzare, sentiti i coordinatori, la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1. In tal caso la borsa di studio viene sospesa per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di sospensione.

3. Il direttore della Scuola al termine delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 determina, sentiti i coordinatori, se riammettere il dottorando in corso d'anno ovvero se riammetterlo al ciclo successivo. Al dottorando riammesso in corso al ciclo successivo spetta una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.

4. Qualora un dottorando intenda ritirarsi dal corso ne dà comunicazione scritta al direttore della Scuola. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno in corso. In caso di mancata comunicazione del ritiro dal corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti; il dottorando è considerato decaduto dal corso ed è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno d'iscrizione.

Articolo 21

(Incompatibilità)

1. L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile:

a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari;

b) con l'attribuzione di contratti, anche presso altre università o enti, per lo svolgimento di attività di insegnamento disciplinati dalla vigente legislazione o dallo statuto o da regolamenti interni.

2. Se le cause di incompatibilità non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso dal corso come previsto al precedente art. 18 comma 3 lettera b).

3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio docenti o del consiglio di curriculum e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

4. Compete al collegio docenti, ovvero al consiglio di curriculum, autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. Per i dottorandi con borsa di studio le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

TITOLO VI - ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Articolo 22 (Esame finale)

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." Ovvero "Ph. D.", viene rilasciato dal rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. L'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consiste nella discussione pubblica della tesi di ricerca redatta dal candidato.
3. Costituiscono elementi di valutazione dell'esame finale:
 - a) la tesi finale, che può essere costituita da un elaborato scritto o da lavoro grafico o comunque da altri elaborati prodotti anche con l'impiego di tecnologie informatiche o multimediali;
 - b) la relativa discussione orale.
 - c) il giudizio analitico redatto dai valutatori esterni di cui ai successivi commi 5 e 6.
4. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio docenti.
5. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando, approvata dal collegio docenti o dal consiglio di curriculum, sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato.
6. I valutatori di cui al comma precedente esprimono un giudizio scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
7. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione composta ai sensi del successivo articolo 23.
8. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
9. La commissione può conferire alle tesi finali la dignità di pubblicazione
10. È garantito l'accesso agli atti amministrativi relativi alle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.

Articolo 23 (Commissioni giudicatrici per gli esami finali)

1. Il rettore, sulla base delle indicazioni del consiglio della Scuola, con proprio decreto nomina una o più commissioni giudicatrici incaricate dello svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e i rispettivi presidenti. Le commissioni sono composte da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche alle quali si riferiscono i corsi e i curricula. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
2. In caso di rinuncia o impedimento di uno dei componenti le commissioni giudicatrici, il rettore provvede alla sostituzione con proprio decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Articolo 24 (Doctor Europaeus)

1. Al titolo di dottorato di ricerca può essere assegnato il marchio di Doctor Europaeus quando si verificano le seguenti condizioni:
 - a) i due valutatori esterni di cui al precedente art. 22 comma 5 appartengano ad istituzioni universitarie di due diversi paesi europei differenti dal paese dove il dottorando è iscritto;
 - b) la commissione di esame finale venga integrata da almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;

- c) la discussione sia sostenuta in una lingua diversa da quella ufficiale del paese dove il dottorando è iscritto;
- d) la tesi di dottorato sia il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno tre mesi in uno o più paesi europei diversi dal paese dove il dottorando è iscritto.
2. Il dottorando dovrà fare richiesta scritta del marchio Doctor Europaeus contestualmente alla domanda di partecipazione all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
3. Il marchio Doctor Europaeus consiste in un certificato che viene allegato al titolo di dottore di ricerca rilasciato dall'ateneo.

Articolo 25

(Adempimenti per l'esame finale)

1. L'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca si svolge entro i primi tre mesi dell'anno successivo a quello in cui il dottorando ha concluso il corso o successivo al differimento di sei mesi della consegna della tesi.
2. Entro la fine di ciascun anno solare il coordinatore trasmette ai valutatori esterni copia delle tesi finali e le relazioni dei dottorandi sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i valutatori esterni devono trasmettere ai coordinatori il giudizio analitico sulle singole tesi esaminate e la proposta di ammissione alla discussione pubblica o di rinvio.
4. In caso di rinvio, la tesi viene ritrasmessa ai valutatori, con le eventuali modifiche ed integrazioni, entro e non oltre i sei mesi successivi.
5. I medesimi valutatori devono trasmettere ai coordinatori il giudizio analitico sulle tesi rinviate.
6. La tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica che si svolgerà entro i primi tre mesi dell'anno successivo.
7. Il procedimento amministrativo per l'esame finale si conclude con il deposito presso la sede della Scuola dei verbali, delle tesi finali scritte o dei lavori grafici, delle relazioni dei dottorandi sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni nonché dei giudizi dei valutatori esterni.
8. Gli adempimenti amministrativi correlati alle modalità di ammissione all'esame finale, di deposito della tesi finale, di convocazione dei candidati all'esame finale nonché di conseguimento e rilascio del titolo sono determinati dal dirigente competente nell'osservanza delle disposizioni previste in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.
9. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinata al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze nonché l'inserimento, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, di copia della tesi in formato elettronico nell'apposita banca dati ministeriale.

Articolo 26

(Compensi per le commissioni)

1. Ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al presente regolamento non appartenenti ai ruoli dell'Università IUAV compete, se dovuto, anche il rimborso delle spese di missione secondo le disposizioni regolamentare previste dall'Ateneo.

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 27

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano ai corsi di dottorato di ricerca attivati dall'anno accademico 2013/2014 (29° ciclo).
2. Ai corsi di dottorato di ricerca attivati negli anni accademici precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento emanato con decreto rettorale 21 giugno 2012 n. 349.